

**Deliberazione 24 novembre 2011 - ARG/elt 162/11**

**Disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 novembre 2011

**Visti:**

- La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento n. 1228/2003 (di seguito: regolamento n. 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2012 (di seguito: decreto 11 novembre 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2010, PAS 24/11, con cui l'Autorità ha espresso il proprio parere al Ministero per lo Sviluppo Economico sullo schema di decreto recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2012;
- le regole per l'accesso alle reti di interconnessione delle regioni Centro Ovest, Centro Sud e della Svizzera – *Rules for capacity allocation by explicit auction within Central West Europe Region, Central South Europe Region and Switzerland*

elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori in ambito ACER delle Iniziative Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest Europa e inviate da Terna all'Autorità, unitamente agli esiti della consultazione pubblica del medesimo documento, in data 25 ottobre 2011, prot. Autorità n. 27734 del 27 ottobre 2011 (di seguito: *Access rules*).

**Considerato che:**

- nell'anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni, di cui al regolamento n. 1228/2003 (ora sostituito dal regolamento n. 714/2009), sono state avviate 7 Iniziative Regionali Europee con l'obiettivo di fornire un contributo concreto all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali;
- tra le Iniziative Regionali, di cui al precedente alinea, vi sono quella relativa alla Regione Centro-Sud, coordinata dall'Autorità, di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Grecia e Svizzera come membro osservatore e la Regione Centro-Ovest, coordinata dal regolatore belga, di cui fanno parte Belgio, Francia, Olanda, Germania e Lussemburgo;
- a partire dal 1 aprile 2011, la società CASC.EU S.A. (di seguito: CASC), con sede in Lussemburgo, gestisce le allocazioni di capacità transfrontaliera per mezzo di aste esplicite per le Iniziative Regionali elettriche per il Centro Sud e il Centro Ovest Europa;
- nel corso del 2011 i regolatori e i gestori di rete delle due Iniziative Regionali hanno promosso l'armonizzazione delle rispettive regole di gestione delle aste esplicite, coinvolgendo anche i confini settentrionali della Svizzera, al fine di massimizzare i benefici derivanti dalla gestione unica delle procedure d'asta svolta da CASC;
- le *Access rules* sono state, pertanto, sviluppate al fine di ricomprendere tutte le frontiere elettriche di entrambe le Iniziative regionali inclusa la Svizzera;
- le principali novità, introdotte dalle *Access rules*, oltre all'ambito di applicazione, consistono nel non prevedere una durata predeterminata per le stesse, nel richiedere che il soggetto partecipante alle aste sia riconosciuto utente del dispacciamento in almeno uno dei paesi in cui le regole trovano applicazione, l'estensione a tutte le frontiere delle norme di pubblicazione dei detentori della capacità secondo la prassi in uso per le frontiere italiane, l'eliminazione delle regole per la nomina dei diritti allocati;
- le principali differenze che permangono nelle regole introdotte tra l'iniziativa regionale Centro Sud e Centro Ovest consistono nelle modalità di compensazione dei diritti non utilizzabili a seguito di riduzione della capacità disponibile;
- la versione definitiva delle *Access rules* tiene in considerazione le osservazioni pervenute da parte degli operatori che hanno partecipato alla consultazione pubblica svoltasi tra il 13 settembre e il 4 ottobre 2011.

**Considerato inoltre che:**

- il decreto 11 novembre 2011 prevede, tra l'altro, che:
  - a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia sia effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi

- stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;
- b) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, siano utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete;
- il decreto 11 novembre 2011 prevede inoltre:
    - a) il mantenimento sulla frontiera svizzera di una quota riservata alla società Raetia Energie;
    - b) la riserva di capacità di trasporto per i soggetti cui è stata concessa un'esenzione fisica dalla disciplina di accesso a terzi, pari alla capacità concessa in esenzione e resa disponibile dall'entrata in esercizio delle relative linee di interconnessione private;
    - c) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacità della frontiera svizzera;
    - d) la destinazione di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacità giornaliera non utilizzata.

**Ritenuto opportuno:**

- approvare le *Access Rules*, elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti alle Iniziative Regionali Europee per il Centro-Sud e per il Centro Ovest;
- adottare le modalità per la gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete italiana di interconnessione con l'estero, come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, senza prevederne un termine di validità;
- di affidare al Direttore responsabile della Direzione Mercati la verifica, previa informativa al Collegio dell'Autorità, delle modalità applicative in fase di predisposizione da parte di Terna per le regole di nomina dei diritti allocati e per la partecipazione al mercato italiano dei soggetti importatori ed esportatori;
- prevedere, conformemente a quanto disposto dal decreto 11 novembre 2011, che i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete ;
- che, pertanto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 714/09 e conformemente a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 194/09, i proventi, di cui al precedente alinea, siano utilizzati a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 come copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, nell'ambito del mercato per i servizi di dispacciamento

## DELIBERA

1. di approvare le *Access Rules*, elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori delle Iniziative Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest Europa e della Svizzera e inviate da Terna all'Autorità in data 25 ottobre 2011;
2. di approvare le disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete italiana di interconnessione con l'estero, come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di affidare al Direttore responsabile della Direzione Mercati la verifica, previa informativa al Collegio dell'Autorità, di conformità dello schema di regolamento predisposto da Terna in attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto 2;
4. di richiedere a Terna l'invio alla Direzione Mercati dell'Autorità entro il 15 dicembre 2011 di informazioni dettagliate in merito ai costi della società CASC.EU S.A. attesi per l'anno 2012 e i criteri di ripartizione di detti costi tra i soci della medesima società, unitamente ad una valutazione dei livelli di efficienza raggiunti e perseguibili nello svolgimento dei servizi svolti da CASC.EU S.A.;
5. di confermare che i proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto, spettanti a Terna, siano utilizzati a riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale attraverso la riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, mantenendo separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua determinazione;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e alla società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*